

FOGLIO INFORMATIVO

MUTUO CHIROGRAFARIO ALLE DITTE INDIVIDUALI GARANTITO DAL FONDO DI GARANZIA PER LE PICCOLE E MEDIE IMPRESE

CONDIZIONI MASSIME IN VIGORE DAL 20 LUGLIO 2021 E VALIDE FINO A NUOVO AVVISO

INFORMAZIONI SULL'INTERMEDIARIO

Credimi S.p.A.

Sede legale e amministrativa: in Via Solferino n. 36, 20121 Milano

P.IVA e C.F. 09171640965 - Iscritta al registro Imprese di Milano n° 09171640965

Albo ex art. 106 TUB n°31013.6 - Capitale sottoscritto e versato Euro 5.336.258,02

Telefono al quale il Cliente può rivolgersi per informazioni o per la conclusione del contratto: 800 195 195; Indirizzo

internet: www.credimi.com; indirizzo di posta elettronica credimi@legalmail.it

Offerta Fuori Sede - Soggetto Collocatore

Ragione Sociale
Nome e CognomeCod. Identificativo.....
Indirizzo Nr. Telefonico.....
Email.....
Iscrizione ad albo/elenco.....Nr.....
Qualifica

CHE COSA È CREDIMI SUBITO, IL MUTUO CHIROGRAFARIO PER DITTE INDIVIDUALI GARANTITO DAL FONDO GARANZIA PMI L. 662/96: CARATTERISTICHE E RISCHI

Il mutuo chirografario è un finanziamento avente durata di 5 anni (con periodo di pre-ammortamento e ammortamento) destinato a soddisfare esigenze di liquidità correlate all'attività aziendale (il "Finanziamento"). Il Finanziamento è definito chirografario perché non è assistito da garanzie reali (ipoteca, pegno).

Il cliente rimborsa il Finanziamento con il pagamento periodico di rate, comprensive di capitale e interessi, secondo un tasso variabile. Le rate sono trimestrali.

Il Finanziamento è assistito dalla garanzia rilasciata dal Fondo di Garanzia per le PMI – Legge 662/96 e successive modifiche. Il Fondo di Garanzia per le PMI, ex Legge 662/96, è un fondo patrimoniale costituito dallo Stato italiano e gestito da Banca del Mezzogiorno - Mediocredito Centrale S.p.A., che fornisce garanzie escutibili a prima richiesta, al fine di agevolare l'accesso al credito delle PMI in possesso dei requisiti stabiliti dalla normativa stessa.

Copertura della garanzia

Il Finanziamento è assistito da garanzia a prima richiesta in misura del 90%, entro un importo massimo della garanzia pari a 5 milioni per ogni impresa finanziata [TM1], ai sensi degli Aiuti sotto forma di garanzia sui prestiti – Punto 3.2. del Quadro temporaneo per le misure di Aiuto di Stato a sostegno dell'economia nell'attuale emergenza Covid-19.

A cosa serve: il Finanziamento è destinato a soddisfare le esigenze di liquidità correlate all'attività aziendale (ad esempio pagamento fornitori).

Rischi del Finanziamento

tel (+39) 800 195 195
email info@credimi.com
web www.credimi.com

Credimi S.p.A. Sede legale: Via Solferino, n.36 20121 Milano · P.IVA e C.F. 09171640965 · Registro Imprese di Milano n°09171640965 · Intermediario Finanziario autorizzato da Banca d'Italia e iscritto all'Albo ex art. 106 TUB n°78, codice meccanografico 31013.6 · Capitale sottoscritto e versato € 5.336.258,02

Considerato che il Finanziamento è a tasso variabile, il rischio principale è che il tasso di interesse possa variare a scadenze prestabilite rispetto al tasso di partenza secondo le oscillazioni del parametro di riferimento, con la conseguenza di un imprevedibile aumento dell'importo delle rate.

Qualora il cliente non rispetti le prescrizioni e i vincoli definiti dalla normativa di riferimento, la garanzia del Fondo può essere, su disposizione del soggetto gestore, revocata, con facoltà per Credimi di recedere dal contratto con conseguente obbligo del cliente di rimborsare immediatamente a Credimi tutto il capitale nonché qualsiasi importo erogato e gli interessi ed ogni altra somma dovuta ai sensi del contratto.

In caso di ritardi o mancati pagamenti, gli importi insoluti saranno maggiorati degli interessi, a seconda dei casi, per ritardo concordato o non concordato calcolati al tasso indicato nel documento di sintesi. Al cliente, inoltre, potranno essere addebitate spese di insoluto e, a seconda dei casi, spese di gestione del ritardo concordato o non concordato, nonché spese di recupero crediti nella misura indicata nel documento di sintesi.

Oltre a dover corrispondere a Credimi gli interessi e le spese sopra indicati, il ritardato o il mancato pagamento di rate del Finanziamento comporta il rischio per il cliente di essere segnalato nella Centrale dei Rischi di Banca d'Italia e in Sistemi di Informazione Creditizia. Tali segnalazioni possono rendere più difficile per il cliente l'ottenimento del credito.

A chi si rivolge: il Finanziamento è riservato alle imprese iscritte nel Registro delle Imprese come "ditte individuali", che hanno almeno 2 anni di vita e redatto 2 (due) dichiarazioni fiscali, hanno un fatturato annuo pari o superiore a Euro 50.000. Tali imprese inoltre devono avere un codice ATECO ammissibile al Fondo di Garanzia ed operare in Italia, come stabilito dall'art. 13, comma 1 del Decreto Legge n. 23 dell'8 aprile 2020 (convertito nella Legge n. 40 del 5 giugno 2020). Per l'esatta individuazione dei requisiti necessari per l'accesso alla garanzia, dei settori economici ammessi, delle limitazioni agli investimenti materiali e immateriali nonché delle altre operazioni si rimanda al regolamento del **Fondo di Garanzia per le PMI Legge 662/96 e successive modifiche**, ed alle circolari operative e chiarimenti operativi disponibili reperibili sul sito internet dell'ente gestore Mediocredito Centrale (<http://www.mcc.it>).

Essendo destinato esclusivamente alle ditte individuali, non possono pertanto richiedere il Finanziamento i consumatori, vale a dire le persone fisiche che agiscono per scopi estranei all'attività imprenditoriale, commerciale, artigianale o professionale eventualmente svolta.

CONDIZIONI ECONOMICHE

QUANTO PUÒ COSTARE IL MUTUO

Tasso Annuo Effettivo Globale (TAEG)

Mutuo a tasso variabile: 11,09% (tasso massimo; il TAEG effettivo è funzione della rischiosità del cliente)

Per i mutui a tasso variabile il TAEG ha un valore meramente indicativo. Le condizioni applicate ad ogni singolo cliente sono riportate nel Documento di Sintesi (frontespizio del contratto).

	VOCI	DESCRIZIONE
	Importo finanziabile	- minimo: 12.000 €; - massimo: 1.500.000 €.
	Durata	Il periodo di restituzione del finanziamento è pari a 5 anni e si compone di: <ul style="list-style-type: none"> • Rata zero: decorrente dalla data di erogazione fino alla fine del trimestre solare di erogazione; • 1 anno di preammortamento; • 4 anni di ammortamento.
TASSI	Tasso di interesse nominale annuo	Tasso variabile: parametro di indicizzazione Euribor 3 mesi a cui si aggiunge lo Spread calcolato sulla base del <i>rating</i> attribuito da Credimi al cliente. Esempio di tasso finito di mutuo indicizzato all'Euribor 3 mesi – media percentuale trimestre precedente con Spread massimo di 7% (lo Spread effettivo è funzione della rischiosità della società finanziata).
	Parametro di indicizzazione / riferimento	Euribor a 3 (tre) mesi calcolato sulla base della media del trimestre precedente moltiplicato per il coefficiente 365/365. Qualora l'Euribor assuma un valore negativo, lo stesso sarà convenzionalmente considerato pari a zero: il tasso di interesse sarà quindi pari allo Spread fino a quando l'Euribor non assumerà un valore superiore a zero.
	Spread massimo	7%
	Tasso di interesse applicabile dalla data di erogazione del Finanziamento	7% Tale interesse (pari allo spread) è calcolato sull'importo del finanziamento e trattenuto da Credimi al momento dell'erogazione fino alla data di inizio del del pre-ammortamento
	Tasso di interesse di preammortamento	pari al tasso di interesse nominale annuo
	Tasso di ritardo concordato	il tasso di interesse pari al Euribor3M + Spread applicato alla rata oggetto di ritardato pagamento per i giorni di effettivo ritardo.
	Tasso di ritardo non concordato (tasso di mora)	il tasso di interesse pari al Euribor3M + Spread + 10% applicato alla rata oggetto di ritardato pagamento per i giorni di effettivo ritardo.

SPESE	Spese per la stipula del contratto: Commissioni di Erogazione trattenuta da Credimi al momento dell'erogazione	Fino ad un massimo del 14% dell'importo finanziato Tali commissioni si dividono in due componenti: Commissioni di attivazione finanziamento fino ad un massimo del 10% dell'importo finanziato in linea capitale, che includono i costi di censimento del cliente, i costi di istruttoria relativi al finanziamento, le provvigioni di intermediazione, i costi di ottenimento della provvista e i costi per il supporto nella predisposizione della richiesta di garanzia al Fondo di Garanzia per le PMI; Commissioni di gestione finanziamento fino ad un massimo del 4% dell'importo finanziato in linea capitale che includono a titolo esemplificativo: la remunerazione della provvista, i costi di monitoraggio del credito e della garanzia.
	Spese di insoluto per mancato addebito delle rate per incapienza del conto corrente del cliente	20 Euro per ogni insoluto ricevuto da Credimi
	Ritardo concordato	Spese di gestione ritardo: fino a un massimo del 1% dell'importo della rata per ciascun mese, o frazione di mese, di ritardo.
	Ritardo non concordato	Spese di gestione ritardo: fino a un massimo di 1,5% dell'importo anticipato per ciascun mese, o frazione di mese, di ritardo. Spese di recupero crediti: se il cliente non paga la rata, Credimi, in mancanza di un accordo tra le parti entro 30 giorni dalla data di scadenza della stessa, sarà costretta ad intraprendere iniziative legali per il recupero del proprio credito. In tal caso Credimi addebiterà al cliente le spese di gestione del ritardo, gli interessi di ritardo non concordato, ed il [5%] del valore del capitale residuo dovuto a titolo di spese di recupero del credito, fino ad un massimo di 5.000 € complessivi.
	Canone di utilizzo della piattaforma	gratuito
PIANO DI AMMORTAMENTO	Tipo di ammortamento	progressivo ("francese")
	Tipologia di rata	<ul style="list-style-type: none"> • Rata Zero e Pre-ammortamento: solo interessi • Ammortamento: capitale ed interessi
	Periodicità delle rate	trimestrale

Prima della conclusione del contratto è consigliabile prendere visione del documento di sintesi e del piano di ammortamento personalizzato allegato al Contratto di Finanziamento.

Qualora l'Euribor assuma un valore negativo, lo stesso sarà convenzionalmente considerato pari a zero; il tasso di interesse del Finanziamento sarà quindi pari allo Spread fino a quando l'Euribor non assumerà un valore superiore a zero.

Il Tasso Effettivo Globale Medio (TEGM) previsto dall'art. 2 della legge sull'usura (l. n. 108/1996), relativo ai contratti di mutuo, può essere consultato sul sito internet www.credimi.com.

TEMPI DI EROGAZIONE	
Durata dell'istruttoria	Il tempo massimo che può intercorrere tra la richiesta di finanziamento e la stipula del contratto è pari a 90 (novanta) giorni.
Disponibilità dell'importo	L'erogazione del finanziamento è condizionata alla comunicazione per iscritto dell'ammissione alla garanzia da parte del Fondo di Garanzia. Il finanziamento è erogato entro il termine di 15 (quindici) giorni successivi alla data di stipula del contratto di Finanziamento ovvero, se più recente, di comunicazione di ammissione alla garanzia da parte del Fondo Garanzia, ovvero in data successiva per accordo fra le parti.

ESTINZIONE ANTICIPATA, CHIUSURA RAPPORTO E RECLAMI

ESTINZIONE ANTICIPATA

Il cliente, previa comunicazione scritta a Credimi con almeno 30 (trenta) giorni di preavviso, potrà su base volontaria effettuare il rimborso anticipato, in tutto o in parte, del Finanziamento in linea capitale e interessi – ivi inclusi quelli moratori – a condizione che:

- In caso di **estinzione totale** siano versate a Credimi le somme alla stessa dovute, pari alla sommatoria delle quote capitale residue e degli interessi maturati e non pagati (di seguito anche "Debito Residuo") maggiorate di una **commissione del 2%**, a cui viene dedotta la quota parte delle commissioni di gestione Finanziamento non maturate (calcolate sulla base della durata residua del Finanziamento). Di seguito la formula esemplificativa per il calcolo del costo di rimborso anticipato:

$$\bullet \quad \text{Importo restituzione} = (\text{Debito residuo} \times 1,02) - \frac{\text{importo finanziato} \times [\text{\$CommGest}] \times \text{trimestri residui}}{21}$$

dove:

- 21 sono le rate totali di rimborso del Finanziamento, di cui 1 Rata Zero, 4 Rate trimestrali relative al periodo di premortamento e 16 Rate trimestrali relative al periodo di ammortamento (come da Piano di ammortamento allegato);
- (Debito Residuo X 1,02) è pari al 100% dell'importo del Debito Residuo maggiorato della commissione pari al 2% sullo stesso importo
- Trimestri residui rappresentano il numero delle rate non pagate dal Beneficiario alla data di richiesta del rimborso anticipato
- in caso di estinzione parziale, questa sia effettuata per un minimo di Euro 5,000 e suoi multipli.

PORTABILITA' DEL MUTUO

Nel caso in cui, per rimborsare il Finanziamento, ottenga un nuovo finanziamento da un'altra banca/intermediario, il cliente che sia una micro-impresa, come definita dall'art. 1, comma 1, lett. t), del D. Lgs. 27 gennaio 2010, n. 11, non deve sostenere neanche indirettamente alcun costo (ad esempio commissioni, spese, oneri o penali). Il nuovo contratto mantiene i diritti e le garanzie del vecchio.

DECADENZA DAL BENEFICIO DEL TERMINE E RISOLUZIONE

Il Credimi avrà diritto di dichiarare la decadenza dal beneficio del termine, ai sensi dell'art. 1186 del Codice Civile nel caso in cui il cliente sia divenuto insolvente.

Credimi avrà diritto di dichiarare risolto il contratto, ai sensi e per gli effetti di cui all'articolo 1456 del Codice Civile nel momento in cui il cliente riceva comunicazione scritta da parte di Credimi di volersi avvalere della clausola risolutiva espressa:

(i) nel caso di ritardo non concordato nel pagamento di una rata superiore a 30 giorni ovvero un ritardo superiore a 15 giorni per 3 rate consecutive, ovvero nel caso in cui il cliente ha violato uno o più degli obblighi di cui all'articolo 6 del contratto;

(ii) nel caso di difformità della reale situazione giuridica, economica e finanziaria, patrimoniale del cliente rispetto a quella risultante dalla documentazione consegnata, o che sarà consegnata dal cliente, anche periodicamente, a Credimi;

(iii) al verificarsi di eventi atti a pregiudicare in maniera rilevante la situazione economica, finanziaria, patrimoniale od operativa del cliente e tali da pregiudicare la capacità del cliente di rimborsare regolarmente e puntualmente il Finanziamento;

(iv) nel caso di incompletezza o non veridicità delle dichiarazioni e garanzie rilasciate dal cliente ai sensi dell'articolo 5 del contratto e tali da pregiudicare la capacità del cliente di rimborsare regolarmente e puntualmente il Finanziamento.

Resta fermo che il Finanziatore potrà esercitare l'azione di risoluzione del Contratto in ogni altro caso ai sensi dell'articolo 1453 del Codice Civile.

RECESSO

Credimi ha il diritto di recedere dal contratto di Finanziamento nei seguenti casi:

- a) se il cliente ha destinato, anche solo in parte, il mutuo a scopi diversi da quelli per i quali lo stesso è stato concesso;
- b) se sono stati promossi a carico del cliente atti ingiuntivi, esecutivi o conservativi o lo stesso è divenuto insolvente per qualsiasi motivo od evento (solo a titolo esemplificativo, possono considerarsi motivi di recesso: l'elevazione di protesti, la richiesta di ammissione o comunque l'apertura di procedure concorsuali, l'avvio di piani di risanamento ex art. 182-bis della Legge Fallimentare o di procedure aventi effetti analoghi a quelli delle procedure concorsuali, segnalazione a sofferenza presso la Centrale Rischi della Banca d'Italia);
- c) se la rivalsa in ordine alle somme a qualsiasi titolo versate per conto del cliente trova impedimento in disposizioni di legge;
- d) al venir meno, per qualsiasi motivo, della garanzia del Fondo di Garanzia;
- e) in caso di condanne penali a carico degli amministratori del cliente per fattispecie di reato rilevanti per lo svolgimento delle attività imprenditoriali del cliente;
- f) se il cliente è posto in liquidazione volontaria, ovvero cessa l'attività imprenditoriale;
- g) se il cliente non registra il bilancio presso la Camera di Commercio entro il 30 giugno dell'anno successivo alla chiusura contabile;
- i) nel caso in cui il rapporto tra la rata fissa del presente Finanziamento (nel periodo di ammortamento) e l'EBITDA (come definito nell'articolo 8 del contratto sia superiore al 50%;
- j) nel caso in cui il rapporto tra utilizzato e accordato, utilizzando i dati ricavabili dalla Centrale Rischi della Banca d'Italia, sia superiore al 100% per 3 mesi consecutivi;
- k) se il patrimonio netto diventa negativo.

TEMPI MASSIMI DI CHIUSURA DEL RAPPORTO

Nel caso di scioglimento del contratto, la liquidazione del rapporto viene effettuata entro 15 giorni dalla data di efficacia dello scioglimento.

RECLAMI

Nel caso in cui sorga una controversia tra il cliente e Credimi, il reclamo va inviato per iscritto all'Ufficio Reclami a mezzo posta raccomandata con R.R. all'indirizzo di Credimi S.p.A., Via Solferino, 36, Milano, c.a. Ufficio Reclami, o a mezzo posta elettronica alla casella reclami@credimi.com. Credimi deve rispondere entro 60 giorni dal ricevimento del reclamo. Se il cliente non è soddisfatto o non ha ricevuto risposta entro il predetto termine di 60 giorni, prima di ricorrere al giudice può rivolgersi all'Arbitro Bancario Finanziario (ABF). Per sapere come rivolgersi all'Arbitro si può consultare il sito www.arbitrobancariofinanziario.it, chiedere presso le Filiali della Banca d'Italia, oppure chiedere all'Ufficio reclami di Credimi al numero di telefono sopra riportato. La Guida pratica che riassume le informazioni sull'Arbitro Bancario Finanziario e il modulo per ricorrere all'Arbitro sono scaricabili dal sito www.arbitrobancariofinanziario.it o dal sito www.credimi.com.

La presentazione del reclamo e l'eventuale ricorso all'ABF non privano comunque il cliente del diritto di adire l'Autorità Giudiziaria competente. A tal proposito, si evidenzia che al fine di adire l'Autorità Giudiziaria è necessario esperire preliminarmente il procedimento di mediazione di cui al D.Lgs.28/2010 e che, qualora sia stato presentato ricorso all'ABF nelle modalità indicate ai punti che precedono, il procedimento di mediazione si ha per attuato.

Ai fini della risoluzione stragiudiziale delle controversie e in relazione all'obbligo di cui al citato Decreto di esperire il procedimento di mediazione prima di fare ricorso all'autorità giudiziaria, il cliente e Credimi possono anche ricorrere:

- al Conciliatore Bancario Finanziario – Associazione per la soluzione delle controversie bancarie, finanziarie e societarie – ADR; il Regolamento del Conciliatore Bancario Finanziario può essere consultato sul sito www.conciliatorebancario.it o chiesto all'intermediario;
- oppure a un altro organismo iscritto nell'apposito registro tenuto dal Ministero della Giustizia.

LEGENDA ESPLICATIVA DELLE PRINCIPALI NOZIONI RIPORTATE NEL PRESENTE FOGLIO INFORMATIVO

Istruttoria	Pratiche e formalità necessarie all'erogazione del mutuo.
Parametro di indicizzazione (per i mutui a tasso variabile)	Parametro di mercato o di politica monetaria preso a riferimento per determinare il tasso di interesse.
Piano di ammortamento	Piano di rimborso del mutuo con l'indicazione della composizione delle singole rate (quota capitale e quota interessi), calcolato al tasso definito nel contratto.
Piano di ammortamento "francese"	Il piano di ammortamento più diffuso in Italia. La rata prevede una quota capitale crescente e una quota interessi decrescente. All'inizio si pagano soprattutto interessi; a mano a mano che il capitale viene restituito, l'ammontare degli interessi diminuisce e la quota di capitale aumenta.
Preammortamento	Periodo iniziale del mutuo nel quale le rate pagate sono costituite dalla sola quota interessi.
Quota capitale	Quota della rata costituita dall'importo del finanziamento restituito.
Quota interessi	Quota della rata costituita dagli interessi maturati.
Spread	Maggiorazione applicata ai parametri di riferimento o di indicizzazione.
Tasso Annuo Effettivo Globale (TAEG)	Indica il costo totale del mutuo su base annua ed è espresso in percentuale sull'ammontare del finanziamento concesso. Comprende il tasso di interesse e altre voci di spesa, ad esempio spese di istruttoria della pratica e di riscossione della rata.
Tasso di interesse di preammortamento	Il tasso degli interessi dovuti sulla somma finanziata per il periodo che va dall'erogazione alla prima rata trimestrale.
Tasso di interesse nominale annuo	Rapporto percentuale, calcolato su base annua, tra l'interesse (quale compenso del capitale prestato) e il capitale prestato.
Tasso Effettivo Globale Medio (TEGM)	Tasso di interesse pubblicato ogni tre mesi dal Ministero dell'Economia e delle Finanze come previsto dalla legge sull'usura. Il cliente potrà consultare lo specifico Tasso Effettivo Globale Medio (TEGM) previsto dall'articolo 2 della legge n. 108/96 (c.d. "legge antiusura") sul sito internet www.credimi.com alla sezione Trasparenza.
Tasso di ritardo non concordato (Tasso di mora)	Tasso applicabile in caso di ritardo non concordato del pagamento delle rate.
Trimestre solare	Si intende un periodo di tre mesi che termina il 31 marzo, 30 giugno, 30 settembre e 31 dicembre